

Velocità e investimento



Foto Coraggio

La velocità, si sa, spesso è causa di investimento. In un recente caso, invece, è stata occasione di investimento, inteso questo come opportunità di guadagno. Al di là dei giochi di parole, vediamo di cosa si è trattato. Nel 2009, in Campania vi è stata un'indagine su appalti per l'installazione e l'uso di misuratori elettronici della velocità. Il valore degli appalti veniva determinato con una percentuale sugli incassi delle presumibili future infrazioni rilevate. Nell'ambito di questa indagine, è stato disposto dal locale Tribunale il sequestro delle apparecchiature di proprietà della ditta assegnataria dell'appalto, in uso ad alcuni Comuni. Reato contestato: abuso d'ufficio ex art. 323 cp. Fra le altre cose, il Tribunale ha ritenuto che titolari del potere di accertamento delle infrazioni stradali sono solo i soggetti pubblici indicati nel codice della strada, con funzioni non delegabili; momento decisivo dell'accertamento è quello del rilievo fotografico, cui deve necessariamente presenziare uno dei soggetti indicati dall'art. 12 C.d.S. (operatori di polizia e comunque pubblici dipendenti); i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono a destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 208 C.d.S., e, nel caso di accertamento della violazione, vengono dall'organo di polizia territoriale vincolati per il cinquanta per cento alle finalità indicate da tale norma; il coinvolgimento di un soggetto privato nella fase dell'accertamento dell'infrazione e nella percezione degli utili costituisce invece "ragionevole dubbio" di irregolarità del procedimento amministrativo; verrebbe meno, con la partecipazione di un privato agli utili, un'effettiva comparazione tra interesse pubblico, con lesione del principio di imparzialità.

Vi è stato ricorso per cassazione, ove, a sua volta, il ricorrente ha controbattuto, in particolare, che l'assistenza tecnica di un soggetto privato è elemento di garanzia della regolarità delle operazioni e che la mancata indicazione della predeterminazione del valore dell'appalto costituirebbe violazione di legge.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10620 depositata il 17.3.2010, ha osservato che: l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività previste dall'art. 11 C.d.S., lett. a), e quindi costituisce servizio di polizia stradale non delegabile a terzi; le apparecchiature eventualmente utilizzate per tale accertamento debbono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale ed essere nella loro disponibilità (art. 345, comma 4, reg. C.d.S.); le spese di noleggio delle apparecchiature rientrano tra le "spese di accertamento" (art. 201 c. 4 C.d.S.) e la loro disciplina non può essere che quella connessa alla natura di tali spese; il parametro per la loro quantificazione (del tutto idoneo a consentire la quantificazione anche dell'importo per un eventuale appalto, nel caso di noleggio degli strumenti e di servizi accessori connessi alla peculiare tipologia di strumento, ovviamente diversi dalla fase di accertamento, e riservata, come detto,

in via esclusiva all'organo di polizia stradale) è agevolmente individuabile dal costo giornaliero connesso a installazione, manutenzione e servizio accessorio. In particolare tale costo è all'evidenza uguale per qualsiasi operazione, essendo l'entità della sanzione propria della singola infrazione, eventualmente accertata, parametro del tutto non pertinente, estraneo ed irrilevante, in ordine alla spesa sostenuta per ogni singola operazione. In altre parole, ha affermato la Suprema Corte, la "quantità" dell'importo dell'appalto è il costo del servizio, a prescindere dal numero e dalla "qualità" delle infrazioni poi eventualmente accertate utilizzando il servizio.

Esiste quindi un costo di accertamento (nel senso onnicomprensivo sopra indicato) quantificabile a prescindere dal tipo di infrazione accertata. Ne consegue che l'entità della sanzione, quale parametro di determinazione del corrispettivo, (e quindi come prezzo base di un appalto connesso all'utilizzazione delle apparecchiature strumentali) è incompatibile con i principi generali della disciplina contabile pubblica in materia di spese di accertamento. Nessun ingresso si può riconoscere all'"alea" contrattuale. E non solo. Considerata la finalità preventiva, e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato, della disciplina sanzionatoria, un parametro che differenzi il corrispettivo secondo l'entità della sanzione è addirittura anticostituzionale, in quanto contrario ai principi indicati dall'art. 97 della Costituzione.

La Corte ha quindi rigettato il ricorso e confermato il sequestro.

Si possono aggiungere alcune considerazioni di tipo giuridico.

La Corte ha fatto rientrare anche il mancato rispetto della norma di cui all'art. 97 della Costituzione nell'ambito della violazione di legge rilevante ai fini della sussistenza del delitto di abuso di ufficio (cioè, a prescindere dalla violazione di altre norme di legge primaria ravvisate).

Né si può escludere addirittura il dolo intenzionale richiesto dalla norma penale in questione, inteso quale movente esclusivo dell'azione criminosa, in questo caso non temperata dal soddisfacimento di alcun contestuale interesse pubblico (ossia l'espletamento, comunque, di una pubblica funzione: e si capisce, perché in questo caso vi è perfino un danno per l'erario). Inoltre, s'impone una considerazione di più ampio respiro, di tipo morale e sociale. Si vedono già i primi passi per "privatizzare" l'esercizio delle funzioni di polizia (o comunque parte di esse) e farne oggetto di lucro secondo parametri che in sostanza, costituiscono una scommessa sulla redditività dell'operazione. Ossia, si intravede una commistione fra rispetto delle pubbliche leggi e (opinabili e improbabili) leggi di mercato.

A quando la stessa cosa anche nella gestione della giustizia?

■
*Presidente di Sezione
Tribunale di Bologna